



Juridical Observatory on Digital Innovation  
Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale

## DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE\*

### Rubrica di aggiornamento dell'OGID.

*Questa rubrica di aggiornamento è curata dal Prof. Salvatore Orlando e dal Dott. Daniele Imbruglia nell'ambito delle attività dell'OGID, Osservatorio Giuridico sulle Innovazioni Digitali, costituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università di Roma "La Sapienza" (<https://web.uniroma1.it/deap/ogid>).*

**SOMMARIO: 1. L'utilizzo dei droni ai tempi del coronavirus – La Nota ENAC del 23 marzo 2020 e il successivo stop del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. 2 - Diritto societario e Coronavirus: intervento e verbalizzazione assembleare a distanza. – 3. Regno Unito: quale futuro per crypto-asset e smart contract? – 4. Dati personali e valore economico – il Tar Lazio conferma l'importante provvedimento dell'Antitrust nel caso Facebook – 5. Il Libro Bianco della Commissione Europea del 19 febbraio 2020 sull'Intelligenza Artificiale: "Eccellenza e Fiducia". – 6. Intelligenza Artificiale e Costituzione francese. – 7. Rome Call for AI Ethics: Per un'intelligenza artificiale umanistica**

\* Contributo non sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.



## 1. L'utilizzo dei droni ai tempi del coronavirus – La Nota ENAC del 23 marzo 2020 e il successivo stop del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno

4 Il ricorso alla tecnologia dei droni, considerata idonea a consentire un maggior rispetto delle misure coattive volte al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica da "coronavirus", è al centro di una nota dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) del 23 marzo 2020 (la "Nota"). Procedendo dal richiamo della generale finalità di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica "coronavirus," ed enunciando, più specificamente, il fine di consentire le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, prevista dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, l'ENAC, attraverso la Nota - dopo aver dichiarato espressamente di aver operato sulla scorta delle «esigenze manifestate da numerosi Comandi di Polizie Locali» - ha ritenuto necessario procedere a derogare ad alcune previsioni delle disposizioni del Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" Edizione 3 del 11 novembre 2019 (il "Regolamento").

In particolare, la Nota ha disposto che, fino al 3 aprile 2020, «le operazioni condotte con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, nella disponibilità dei Comandi di Polizia Locale ed impiegati per le sopra indicate attività di monitoraggio, potranno essere condotte in deroga ai requisiti di registrazione e di identificazione di cui all'art. 8 del citato Regolamento».

Inoltre, in deroga all'art. 10 del Regolamento e con riferimento alle operazioni critiche, la Nota ha stabilito che queste potranno essere effettuate in *Visual Line of Sight* - ossia mantenendo costantemente il contatto visivo con il drone stesso - «anche su aree urbane dove vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto; non sarà altresì necessario il rilascio di autorizzazione da parte di questo Ente e non sarà richiesta la rispondenza delle operazioni agli scenari standard pubblicati».

Infine, la Nota precisa che i droni degli Enti di Stato di cui all'art. 744 del Codice della Navigazione e delle Polizie Locali dei Comuni italiani, «se impiegati nell'ambito delle condizioni emergenziali dovute all'epidemia COVID-19», potranno volare anche in aree prospicienti agli aeroporti civili, identificate come "aree rosse", fino ad una quota massima di 15 metri. In questi casi sarà necessaria una comunicazione preventiva alla torre di controllo dell'aeroporto e si dovrà comunque dare «sempre

priorità al traffico degli aeromobili da/verso gli aeroporti».

La capacità dei droni di volare a lunga distanza e l'installazione su essi di telecamere ad alta risoluzione consentono di verificare, in tempo reale, eventuali assembramenti di persone e spostamenti non autorizzati, così da consentire tempestivamente interventi e operazioni di sicurezza da parte delle Forze dell'Ordine. Sulla base di tale constatazione, le Polizie Locali hanno manifestato all'ENAC le esigenze di intervento, che, come detto, sono state considerate dall'ENAC per l'adozione della Nota.

Tuttavia, secondo fonti giornalistiche accreditate, qualche giorno dopo l'adozione della Nota, il capo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno ha ordinato uno stop alle disposizioni di cui alla Nota, in attesa di approfondimenti in corso con l'ENAC e che sarebbero finalizzati alla verifica della corretta applicazione delle procedure di impiego dei droni, in particolare ad opera delle forze di Polizia municipale.

ROSARIA MANAGÒ

<https://www.enac.gov.it/news/aggiornamento-del-24-marzo-2020-utilizzo-droni-provvedimenti-governativi-emergenziali-in>

## 2. Diritto societario e Coronavirus: intervento e verbalizzazione assembleare a distanza.

Il Consiglio Notarile di Milano con la massima 187 dell'11 marzo 2020, emanata in relazione al contenuto dall'articolo 1, comma 1, lettera q) del D.P.C.M. dell' 8 marzo 2020 - il quale dispone che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto» - ha dettato un principio di comportamento per lo svolgimento delle riunioni assembleari, in seduta ordinaria e straordinaria, a distanza.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina - può ora pacificamente riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente.

Ai sensi dell'art 2370, comma 4, c.c. è infatti possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi audio o video, subordinatamente alla sussistenza di una clausola dello statuto che consenta l'intervento con le modalità suddette (clausola in realtà non indispensabile per le società chiuse secondo il Comitato Triveneto dei Notai, massima H.B. 39), ferma restando la necessità di garantire l'identificazione e



la corretta partecipazione al dibattito assembleare e alla votazione degli intervenuti a distanza. Si riteneva, nel silenzio del legislatore, che la legittimità della conference call fosse comunque subordinata alla presenza nel luogo di convocazione dell'assemblea del presidente della riunione e del segretario o del notaio verbalizzante.

Con la Massima 187 è stata invece riconosciuta legittimità allo svolgimento della riunione societaria in full audio conference, con tutti i partecipanti al telefono o connessi in video conferenza, ivi compreso il Presidente.

Resta fermo che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, qualora si tratti di assemblea straordinaria, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento dell'identità e della legittimazione di coloro che intervengono di persona. Quest'ultimo incarico può tuttavia essere affidato al segretario verbalizzante o al notaio, così che è ammessa la possibilità che tutti i partecipanti all'adunanza si trovino in luoghi diversi.

Secondo i notai milanesi, le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica. La Massima 187 si colloca così nel solco dell'orientamento che afferma la validità del verbale postumo sottoscritto dal solo pubblico ufficiale.

Altresì, ancorché in assenza della clausola statutaria suddetta, a seguito del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 è da ritenere consentita la riunione assembleare in conference call anche laddove non espressamente contemplata e legittimata da clausola statutaria. Non solo: il principio trova applicazione anche per le riunioni dell'organo amministrativo, stante il disposto del comma 1 dell'art 2388 c.c.

MICHELA PAGANELLI

<https://www.consigionotariemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx>

### 3. Regno Unito: quale futuro per *crypto-asset* e *smart contract*?

Il 18 novembre 2019 la *Jurisdictional Taskforce* del Regno Unito (UKJT) ha pubblicato un "*Legal Statement*" con l'obiettivo di inquadrare i complessi fenomeni dei *crypto-asset* e degli *smart contract* all'interno dell'ordinamento giuridico anglosassone. Il documento, diviso in due sezioni, si interroga, da un lato, sulla veste giuridica degli asset crittografici e, dall'altro, sulla potenziale vincolatività legale degli *smart contract*.

In merito alla prima questione, gli autori del documento non si spingono a definire cosa si intenda per *crypto-asset*, ma si limitano a identificarli come fenomeni informatici capaci di sintetizzare criticamente asset di vario genere. Il documento afferma che essi vadano interpretati al pari di altri asset proprietari intangibili dotati di un certo grado di *permanence* e *stability*, seguendo i profili definitivi ed i criteri interpretativi individuati nella controversia *National Provincial Bank*

*v. Ainsworth H/L [1965] A.C. 1175* e confermati successivamente da consolidata giurisprudenza, e, in particolare, dal caso *Fairstar Heavy Transport NV v. Adkins [2013] EWCA Civ 886*. Lo studio mira a puntualizzare che questi asset non possano essere classificati né come *things in action* né come *things in possession*, in linea con la storica distinzione elaborata nel caso *Colonial Bank v. Whinney [1885]*. Infatti, come si sottolinea nello Statement, questi asset virtuali non possono essere oggetto di possesso fisico né, tantomeno, essere considerati come mere informazioni, documenti o titoli, ma possono essere, invece, oggetto di specifici diritti. A tal riguardo, si mette in luce che tali diritti presentano le caratteristiche di certezza, esclusività, trasferibilità e controllo, tipiche dei tradizionali *property rights*. Più specificamente, le suddette caratteristiche sono garantite da un sistema di identificabilità del titolare dell'asset intangibile tramite il ricorso a chiavi crittografiche riferibili ad un unico soggetto.

Con riferimento agli *smart contract*, invece, il documento pone attenzione alle loro principali peculiarità tecniche, tra cui, su tutte, quella della "automaticità" (*automaticity*) della loro esecuzione. Tale carattere viene desunto sulla base della constatazione che gli *smart contract* vengono eseguiti senza alcun tipo di intervento umano. Sul punto, gli autori sostengono che possa rientrare in tale categoria sia il contratto meramente eseguito attraverso sistemi algoritmici sia il contratto le cui prestazioni ed obbligazioni siano interamente rappresentate dal codice informatico. Inoltre, si legge che gli *smart contract* sembrano presentare i requisiti minimi per la conclusione di un contratto secondo le regole di *common law*, tra cui, di particolare rilievo

ai fini dello studio in esame, il raggiungimento di un accordo contrattuale chiaro a cui le parti si vincolano. Secondo gli autori dello *statement*, gli *smart contract* devono, dunque, essere interpretati secondo i tradizionali principi del diritto inglese, adattandoli alle specificità tecnologiche di questi strumenti ma ricercando, sempre, l'effettiva volontà delle parti, anche altrove esplicitata.

6

Questo studio, sebbene non possa essere considerato come *binding law* nell'ordinamento del Regno Unito, offre, allo stesso tempo, spunti di approfondimento e chiavi di lettura tali da poter condizionare la futura evoluzione del diritto anglosassone, nonché una evidente apertura del sistema inglese al recepimento giuridico di questi fenomeni tecnologici.

ENZO MARIA INCUTTI

<https://technation.io/about-us/lawtech-panel>

#### 4. Dati personali e valore economico – il Tar Lazio conferma l'importante provvedimento dell'Antitrust nel caso Facebook

Con la sentenza n. 261 del 18 dicembre 2019 – 10 gennaio 2020, Il Tar Lazio, Sez. I ha confermato la legittimità del provvedimento con il quale in data 6 aprile 2018 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Agcm") ha sanzionato Facebook Inc. e *Facebook Ireland Limited* rilevando che l'utente, che accede alla homepage di *Facebook* per registrarsi, trova un *claim* sulla gratuità del servizio offerto "Iscriviti è gratis e lo sarà per sempre", ma non anche un altrettanto evidente e chiaro avvertimento sul successivo utilizzo dei dati a fini commerciali da parte di Facebook. Codesta condotta è ritenuta una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (cd. "Codice del Consumo").

Avverso il provvedimento *Facebook Inc* ha presentato ricorso, tra l'altro, contestando:

1. il difetto di competenza dell'Agcom, in quanto non sussiste alcuna pratica commerciale in mancanza di un corrispettivo patrimoniale richiesto all'utente (Direttiva 2005/29/CE);
2. il difetto di attribuzione dell'Agcom, "*ratione materiae*", in quanto la questione attiene all'uso di dati personali ed è perciò assorbita dalla disciplina della privacy (Regolamento UE 2016/679) sulla base del principio di specialità di cui all'art. 3, comma 4,

della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali;

3. la violazione del principio di legalità e prevedibilità, in quanto Facebook è stata sanzionata sulla base di una disciplina – le pratiche commerciali scorrette – la cui applicazione al tema della gestione dei dati personali è imprevedibile e nuova, e quindi in forza di una interpretazione estensiva della disciplina vietata dall'art. 7 CEDU;
4. l'inesistenza di qualsiasi pratica commerciale scorretta, in quanto i consumatori medi non sono fuorviati dalla indicazione del servizio come "gratuito".

La sentenza del Tar Lazio n. 261/20 ha respinto le doglianze del ricorrente per le seguenti ragioni:

1. non è condivisibile la carenza di potere dell'Agcom, sostenendo che avrebbe invaso un campo di competenza dell'Autorità Garante per la Privacy. Infatti, a fronte della protezione del dato personale quale espressione di un diritto della personalità dell'individuo, tutelato dalla disciplina della privacy, sussiste anche un diverso campo di protezione del dato, quando questo diviene oggetto di una compravendita tra gli operatori del mercato. Quest'ultima ipotesi si realizzerebbe proprio nel caso di specie, atteso che la raccolta e lo sfruttamento dei dati degli utenti a fini remunerativi da parte di *Facebook* configurerebbe la controprestazione del servizio offerto dal social network;
2. deve anche escludersi che l'omessa informazione sullo sfruttamento ai fini commerciali dei dati dell'utente sia una questione interamente disciplinata e sanzionata nella disciplina della privacy (come già dimostrato, tra l'altro, dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, del 13 settembre 2018, nelle cause riunite C 54/17 e C 55/17, nella quale si era statuito che la disciplina consumeristica non trova applicazione "unicamente quando disposizioni estranee a quest'ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla Direttiva 2005/29/CE);
3. la possibilità di sfruttare economicamente il dato personale nell'ambito delle piattaforme social e la conseguente necessità di tutelare il consumatore non può neppure definirsi innovativo e frutto di una interpretazione "estensiva" di norme sanzionatorie, come tale contraria al principio di prevedibilità



(ad esempio, già negli “Orientamenti per l’attuazione/applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali” del 25 maggio 2016, la Commissione Europea aveva affermato che “i dati personali, le preferenze dei consumatori e altri contenuti generati dagli utenti hanno un valore economico de facto”);

4. la condotta sanzionata si presenta come ingannevole, in quanto il “claim” utilizzato da Facebook nella pagina di registrazione per invogliare gli utenti ad iscriversi (“Iscriviti E’ gratis e lo sarà per sempre”) lascia intendere l’assenza di una controprestazione richiesta al consumatore in cambio della fruizione del servizio.

In ultimo, la pronuncia del TAR statuisce che «Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network».

MARISTELLA GIANNINI

<https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-tar-roma>.

## 5. Il Libro Bianco della Commissione Europea del 19 febbraio 2020 sull’Intelligenza Artificiale: “Eccellenza e Fiducia”

Il 19 febbraio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato un *White Paper* sull’intelligenza artificiale contenente una serie di proposte per lo sviluppo programmatico di due piani di azione, individuati, rispettivamente, con le parole “eccellenza” e “fiducia”.

Dopo aver dichiarato in premessa che le tecnologie dell’intelligenza artificiale (“IA”) si stanno sviluppando rapidamente e che esse apporteranno notevoli vantaggi alla vita di tutti i cittadini, a partire dall’ambito dell’assistenza sanitaria e della prevenzione delle malattie, il Libro Bianco propone: (a) attraverso l’obiettivo programmatico dell’eccellenza, una serie di azioni intese a rendere competitive le imprese europee - ed in particolare le piccole e medie imprese (“PMI”) europee - attive nel settore dell’IA; e (b) attraverso l’obiettivo pro-

grammatico della fiducia, una serie di azioni intese a fissare le politiche di regolazione delle tecnologie dell’IA.

Sotto quest’ultimo aspetto, il Libro Bianco, dopo aver collegato l’esigenza di una regolazione alla necessità di creare maggiore fiducia dei cittadini nelle applicazioni dell’IA, ha richiamato i risultati raggiunti dal “gruppo di esperti di alto livello”, la cui condivisione da parte della Commissione Europea è contenuta nella comunicazione “COM(2019) 168 final”, sotto forma dei c.d sette requisiti fondamentali:

- intervento e sorveglianza umani,
- robustezza tecnica e sicurezza,
- riservatezza e governance dei dati,
- trasparenza,
- diversità, non discriminazione ed equità (o correttezza: “fairness” nel testo inglese),
- benessere sociale e ambientale, e
- accountability.

La struttura degli interventi proposti nel Libro Bianco procede dalla distinzione tra applicazioni di IA “ad alto rischio” e applicazioni di IA “non ad alto rischio” (e dalla fissazione di alcuni criteri per operare tale distinzione) e, su questa base, identifica una serie di obiettivi disciplinari organizzati intorno ai suddetti principi, aderendo all’opzione di identificare come destinatari delle prescrizioni soltanto gli operatori economici coinvolti da applicazioni di IA ad alto rischio, e prevedendo per le altre applicazioni di IA un sistema facoltativo di “etichettatura su base volontaria”, volto ad attribuire un “marchio di qualità” a quelle applicazioni di IA non ad alto rischio che incorporino su base volontaria soluzioni tecnologiche doverose per le applicazioni di IA ad alto rischio. Il Libro Bianco si chiude con alcune linee di proposta in materia di “governance” europea in materia di IA, tendenti alla creazione di un quadro di cooperazione delle autorità nazionali competenti, al dichiarato fine di evitare la frammentazione delle responsabilità, aumentare la capacità degli Stati membri e garantire che l’Europa si doti progressivamente delle capacità necessarie per sottoporre a prova e certificare prodotti e servizi basati sull’IA.

Il Libro Bianco è aperto alla consultazione pubblica, attraverso l’invito a formulare osservazioni fino al 19 maggio 2020.

SALVATORE ORLANDO

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf);  
Per la consultazione pubblica:  
[https://ec.europa.eu/info/consultations\\_en](https://ec.europa.eu/info/consultations_en)

## 6. Intelligenza Artificiale e Costituzione francese

Il 15 gennaio 2020 è stata depositata presso l'Assemblée Nationale una proposta di legge costituzionale (n. 2585) in materia di intelligenza artificiale. La proposta di legge intende inserire la "Charte de l'intelligence artificielle et des algorithmes de 2020" nel dettato costituzionale francese.

La Charte si compone di sei articoli. Il primo ne individua l'ambito applicativo. Una volta approvata la proposta 2585 e inserita la Charte nella Costituzione, la disciplina ivi contenuta troverebbe applicazione rispetto a qualsiasi sistema che consiste di un'entità, sia fisica (come, ad esempio, un robot) sia virtuale (come, ad esempio, un algoritmo), che utilizza l'intelligenza artificiale. Per intelligenza artificiale la Charte intende un algoritmo che si evolve nella sua struttura, imparando rispetto alla sua scrittura iniziale. Il medesimo articolo chiarisce poi che il sistema che utilizza l'intelligenza artificiale non ha personalità giuridica e non è, quindi, idoneo ad essere titolare di posizioni giuridiche soggettive (diritti, doveri). Tale scelta segna una cesura rispetto alla famosa e discussa Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, la quale, come noto, faceva espresso riferimento alla possibilità di riconoscere la c.d. personalità elettronica per i robot autonomi più sofisticati (art. 59, lett. f). Invece di seguire quella strada, la proposta *de qua* prevede che gli obblighi derivanti dalla personalità giuridica siano a carico della persona fisica o giuridica che ospita o distribuisce il suddetto sistema che utilizza l'Intelligenza Artificiale. In questo senso, è chiarito che detta persona fisica o giuridica diverrebbe il rappresentante legale del sistema.

Il secondo articolo recepisce le c.d. leggi di Asimov sulla robotica (*Runaround*, 1942), prevedendo che un robot *i*) non possa recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno; *ii*) debba obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla Prima Legge; *iii*) debba proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.

Il terzo articolo della Charte afferma invece che ciascun sistema che utilizza l'Intelligenza Artificiale sia progettato per soddisfare la piena attuazione degli articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948). La subordina-

zione del sistema che utilizza l'Intelligenza Artificiale al rispetto dei diritti umani è ribadita all'ultima disposizione della Charte. Il sesto articolo, infatti, statuisce che nessuna norma prevista dalla Charte possa essere interpretata come giustificazione per un qualsiasi Stato, gruppo o persona di un diritto alla creazione di un sistema che utilizza l'Intelligenza Artificiale per la distruzione di uno dei diritti e delle libertà stabiliti nella Charte.

Il quarto articolo disciplina la nazionalità del sistema che utilizza l'Intelligenza Artificiale. Essa segue quella dell'host o del soggetto che trasmette il sistema. Il quinto articolo prevede invece come necessario l'istituzione di un meccanismo di revisione e verifica (*audit*). La frequenza di attuazione di questo meccanismo si basa sulla frequenza con cui l'algoritmo o gli algoritmi che compongono il sistema che utilizza l'intelligenza artificiale evolvono verso l'autonomia decisionale.

DANIELE IMBRUGLIA

[http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115b2585\\_proposition-loi](http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115b2585_proposition-loi)

## 7. Rome Call for AI Ethics: Per un'intelligenza artificiale umanistica

Nell'ambito della XVI Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita (PAV), dedicata al tema dell'Intelligenza Artificiale (IA) ed alle sfide etiche da essa poste, si è tenuto a Roma il 28 febbraio 2020 il convegno "*RenAIssance, a human-centric artificial intelligence*", che ha concluso una tre giorni di workshop sul tema "*The 'good' algorithm? Artificial intelligence: ethics, law, health*".

Al termine dei lavori, il Presidente della PAV, mons. Vincenzo Paglia, ha lanciato un'iniziativa chiamata *Rome Call for AI Ethics*, in occasione della quale è stato redatto un documento inteso a sensibilizzare e veicolare, in accordo a determinati principi etici, l'azione di Governi, Organismi internazionali, *corporations*, istituzioni accademiche e ONG, rispetto allo sviluppo dell'IA. La *Rome Call for AI Ethics*, dopo aver ricordato la capitale importanza che l'IA sta progressivamente acquisendo, con una forte efficacia pervasiva, in moltissimi settori, rammenta d'altro canto i rischi che il suo incontrollato sviluppo può recare con sé, particolarmente in tre campi.

Il primo di questi è l'etica, laddove si possono inventare concrete possibilità di utilizzo dell'IA foriere di discriminazioni e destinate a restringere la dignità e



la libertà degli esseri umani, soprattutto dei soggetti più vulnerabili.

Il secondo è quello educativo, che riguarda non soltanto l'accesso universale ad un elevato livello qualitativo di istruzione, fin dall'apprendimento scolastico, ma anche la necessità di ridurre quanto più possibile le disparità, al fine di dare concretezza al principio *no one left behind*.

Il terzo è l'ambito giuridico ove si ravvisa l'urgenza di codificare principi condivisi e regole chiare, a tutela tanto dell'uomo quanto dell'ambiente, ponendo al centro del dibattito pubblico la protezione dei diritti umani nell'era digitale e le nuove forme di responsabilità.

Una simile griglia etica è necessaria - si dice nella *call* - e rappresenta un valido strumento in tutte le fasi di programmazione e di utilizzo dell'IA: dalla creazione degli algoritmi alla loro applicazione pratica. Quando il prodotto è "fatto e finito" si rende necessaria l'adozione di norme per regolarne l'uso, ma il ruolo chiave dell'etica comincia sin dalle prime fasi antecedenti la sua realizzazione. Il contributo fondamentale che l'etica può dare, infatti, si riflette sui criteri che sottendono la progettazione stessa degli algoritmi e sugli stadi successivi di produzione.

La *call* si chiude con l'individuazione dei principi che devono sostenere questa *algorithmic vision*: trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità, sicurezza e privacy. Tra i primi firmatari vi sono rappresentanti della PAV, di Microsoft, di IBM, della FAO, del Governo italiano (il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione). All'incontro ha partecipato anche il Presidente dell'Europarlamento.

LUCIO CASALINI

<http://www.academyforlife.va/content/pav/it/notizie/2020/intelligenza-artificiale-2020.html>

[http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/doc/umen-ti%20pdf/2020/CALL%2028%20febbraio/AI%20Rome%20Call%20x%20firma\\_DEF\\_DEF\\_.pdf](http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/doc/umen-ti%20pdf/2020/CALL%2028%20febbraio/AI%20Rome%20Call%20x%20firma_DEF_DEF_.pdf)

## 8. Le Linee Guide AGID del 23 marzo 2020 - Il valore giuridico della firma con il Sistema Pubblico d'identità Digitale (SPiD)

Con la determinazione n. 157/2020 adottata il 23 marzo 2020, attraverso la quale l'Agenzia per l'Italia Digitale ("AgID") ha emanato le Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai

sensi dell'art. 20 del codice dell'amministrazione digitale ("CAD"), un importante tassello è stato aggiunto al processo di digitalizzazione dei documenti.

La necessità di rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze dei sempre più veloci traffici commerciali ha imposto l'adozione di strumenti snelli, che permettano di dare vita a negozi giuridici affidabili in termini di validità.

Le recenti Linee Guida AgID sembrano viaggiare in questa direzione.

Terminato il naturale percorso di consultazione pubblica, in un arco temporale che va dal 21 novembre al 28 novembre 2019, entreranno definitivamente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di apposito avviso della predetta Determinazione 157/2020.

L'obiettivo è quello di «favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti».

Il CAD, all'art. 1, lett. p), offre una definizione ampia di documento informatico quale «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente vincolanti», suscettibile dell'apposizione di una data opponibile ai terzi, soltanto mediante una procedura informatica di «validazione temporale» conforme alle regole tecniche.

L'entrata in vigore delle Linee Guida renderà possibile firmare atti e contratti mediante il sistema pubblico di identità digitale (c.d. SPiD), ormai sempre più diffuso tra gli operatori pubblici e privati, con il medesimo valore giuridico della firma autografa, «soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti di cui all'art. 2702 c.c.».

L'importante novità è data dal fatto che i cittadini, oltre alla già esistente firma elettronica qualificata, avranno a disposizione un altro strumento digitale per sottoscrivere documenti giuridicamente validi.

Le regole contenute nelle Linee Guida disciplinano le modalità tecniche «con cui i fornitori di servizi online potranno permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro identità digitale», in conformità all'art. 20 CAD. Il capitolo tre delle medesime Linee Guida precisa che dietro l'identità digitale sia sempre presente una persona fisica.

Infatti, al fine di garantire l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, potranno essere utilizzate esclusivamente le identità digitali della persona fisica e quelle per uso professionale, mentre non potranno essere utilizzate identità digitali SPiD per persona giuridica.

Tuttavia, la duttilità di questo strumento permetterà il suo utilizzo sia da parte dei fornitori di servizi privati sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni e consentirà «di sostituire la firma autografa nella quasi totalità dei casi», favorendo lo sviluppo del

«processo di dematerializzazione dei documenti»  
ormai in atto da tempo.

ETTORE WILLIAM DI MAURO

<https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/26/spid-emanate-linee-guida-firmare-i-documenti-online>

| 10